

**PIANO CARBURANTI DEL COMUNE DI CASSINO  
REGOLAMENTO DEGLI  
IMPIANTI STRADALI DI RIFORNIMENTO ENERGETICO**

**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO  
ESSERE INSTALLATI I NUOVI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO ENERGETICO AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998 N. 32 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELLA LEGGE REGIONE LAZIO 2 APRILE 2001  
N. 8, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE  
REGIONE LAZIO 3 NOVEMBRE 2003, n. 35.**

**I – PREMESSA :**

I criteri di seguito regolamentati sono adottati in esecuzione del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dalla Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 recante “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti”, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio 3 novembre 2003, n. 35.

**II. DISCIPLINA URBANISTICA – STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO**

Lo strumento Urbanistico di riferimento è costituito dal vigente P.R.G. del Comune di Cassino, approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 2268 del 5 maggio 1980, pubblicato sul Bollettino Regionale n. 23 del 20 settembre 1980 .

Secondo l'art. 14, delle N.T.A. di P.R.G., il territorio comunale è suddiviso in zone edilizie, zone edilizie di espansione e zone residue, indicate con lettere che ne consentono la individuazione tra le zone omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968.

**III. RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AMBITI OMOGENEI**

In relazione alla possibilità di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, il territorio comunale viene suddiviso in tre ambiti omogenei, costituiti dalle seguenti zone edilizie:

#### **AMBITO N.1 - ZONE EDILIZIE DI COMPLETAMENTO:**

- Zona B1
- Zona B2
- Zona Br – ristrutturazione per comparti
- Zona Br 1 – completamento e ristrutturazione
- Zona Br 2 – adeguamento servizi

#### **AMBITO N.2 - ZONE EDILIZIE DI ESPANSIONE:**

- Zona C1
- Zona C2
- Zona C3
- Zona C4
- Zona D1 - artigianale
- Zona D - industriale
- Zona P.E.E.P.

#### **AMBITO N.3 - ZONE RESIDUE:**

- Zona F
- Zona F1
- Zona F2 (destinazione speciale CAR, militari etc.)
- Zona V
- Zona VAS
- Zona VA
- Zona E - agricola di tipo B
- Zona E1

### **IV. LOCALIZZAZIONI PRECLUSE – INCOMPATIBILITA’**

#### **IV.1 Localizzazioni precluse :**

Le proposte di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti **non possono riguardare le seguenti zone edilizie**, come espressamente disposto dall’art. 38 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.

- **Zona V – verde pubblico attrezzato**

- **Zona VAS – verde attrezzato sportivo**
- **Zona VA – vincolo assoluto**
- **Zona E1 – agricola di tipo A – parco territoriale**

E' inoltre preclusa, ai sensi del presente regolamento, la realizzazione nuovi impianti di distribuzione di carburanti, nelle aree del centro abitato **coincidenti con la Zona B1 del vigente P.R.G.**

#### **IV.2) Incompatibilità:**

Sono incompatibili, gli impianti già esistenti o da realizzare ubicati:

- A. Nei centri abitati, realizzati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;*
- B. Nei centri abitati, privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;*
- C. Nei centri abitati, ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.*
- D. Fuori dai centri abitati ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;*
- E. Fuori dai centri abitati, ricadenti all'interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100;*
- F. Fuori dai centri abitati, privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;*
- G. Fuori dai centri abitati, ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.*
- H. Quelli che non rispettano le prescrizioni contenute negli articoli 20, 22, 24, 25 del N.C.d.S di cui al D.Lgs n.285/92 e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.*

Per gli impianti esistenti, il Comune può effettuare in contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni d'esercizio interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di carburanti, comunicando al titolare dell'autorizzazione l'esito della verifica ed invitandolo, **in caso di incompatibilità ai sensi del precedente comma**, a presentare idoneo **progetto di adeguamento** ovvero allo **spostamento dell'impianto in altra zona compatibile**. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale, le verifiche sono effettuate di concerto con l'ente proprietario della strada.

### **IV.3 Localizzazioni soggette ad atto d'obbligo preventivo**

Le proposte di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti che ricadano all'interno delle fasce di rispetto di strade, per le quali il PRG prevede interventi di adeguamento, non sono consentite, salvo che il titolare della proposta d'intervento non si impegni, con atto unilaterale d'obbligo, corredato da idonee garanzie fideiussorie, a riposizionare l'impianto a propria cura e spese, secondo le indicazioni del Progetto di adeguamento, se possibile o di riposizionare l'impianto in altro luogo idoneo che sia nella disponibilità del titolare stesso, con rinuncia al plusvalore dell'area oggetto del rilascio del titolo abilitativo.

### **IV.4 Localizzazioni soggette a parere preventivo**

Sono subordinate al rilascio di parere favorevole da parte di Autorità, Organi o Uffici competenti, le proposte che interessino una o più delle seguenti condizioni localizzative:

- Aree o beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, o soggette ad altri vincoli previsti da leggi statali o regionali. Le proposte sono sottoposte ai pareri, comunque denominati, previste dalle disposizioni legislative e rilasciati dalle Autorità competenti;
- Aree interessate da vincoli di PRG vigente, con esclusione delle localizzazioni precluse indicate al precedente comma 2) e delle fasce di rispetto della viabilità;

## **V. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA E INDICI DI EDIFICABILITÀ**

### **V.1 Cubatura realizzabile - distanze**

Alle aree private, individuate dagli operatori quali siti per l'installazione dei nuovi impianti, si applica quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 1 del D. Lgs 8 settembre 1999 n. 346 e comma 1 bis dell'art. 10 della Legge regionale n. 8/2001.

La cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, al ricovero del gestore, comprendente anche eventuali attività commerciali di ristoro e ricettive, è consentita nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:

**a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;**

**b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato;**

**c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;**

**d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.**

La eventuale maggiore superficie disponibile, non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici sopra indicati.

Le costruzioni dovranno osservare la **distanza minima assoluta dai confini di mt. 3,00** , la **distanza relativa (rilevata in rapporto all'altezza del fabbricato) di mt.1/1 di H.** e di **mt. 10,00 dai fabbricati**. Sono irrilevanti ai fini delle distanze, le pensiline di copertura estese alle aree di rifornimento, quelle di copertura delle aree a parcheggio, i vani tecnici degli impianti . Per questi ultimi vige comunque il rispetto delle distanze dai confini e dagli altri fabbricati non di pertinenza dell'impianto.

Negli impianti aventi superficie inferiore o pari a 10.000 metri quadrati, la superficie utile di vendita destinata ad attività commerciali (come individuata dalla L.R. n. 33/99) e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore, complessivamente, a 250 metri quadrati. (esercizi di vicinato). Negli impianti con superficie superiore a 10.000 mq. è consentito l'insediamento di attività commerciali, di superficie utile superiore (medie strutture) come definite dalla L.R. n. 33/99.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1 quater, nonché quelle riguardanti le zone di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), della L.R. n.8/2001

Gli indici stabiliti nel presente paragrafo, si intendono sostitutivi degli indici di edificabilità previsti dal PRG e non si aggiungono ad essi. Se tuttavia gli impianti sono localizzati in zone edificabili o edificate con destinazione di PRG, aventi indice superiore a quello stabilito nel precedente comma, l'eccedenza di edificabilità o di edificazione preesistente, fatto salvo il rispetto delle distanze e delle ulteriori norme previste, può essere mantenuta sulla stessa superficie fondiaria assumendo le destinazioni d'uso consentite dal PRG.

## V.2 Applicabilità incrementi indici

Gli indici di cui al precedente punto V.1 sono incrementabili, in ragione dei seguenti fattori tra loro cumulabili e fino ad un limite massimo del 50% :

- 1) *installazione di distributori di Gas Metano e/o GPL per autotrazione : + 10%;*
- 2) *l'adozione di misure e impianti di risparmio energetico ove si assicuri almeno il 50% del fabbisogno energetico con fonti di energia rinnovabile: +10%*
- 3) *l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e relativa postazione di stallo per la ricarica : + 10%*
- 4) *chiusura di un impianto attivo e funzionante, incompatibile ai sensi del precedente punto IV.2 e riapertura dello stesso in altra zona compatibile : + 30%*

**In questo ultimo caso, al fine di agevolare lo spostamento degli impianti esistenti in condizioni di incompatibilità, ubicati nell'ambito del centro urbano, è previsto l'esonero dal pagamento del contributo afferente al Permesso di Costruire, previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.**

## V.3 Norme per gli impianti esistenti

Al fine di consentire l'ammodernamento anche degli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti, verificati ai sensi del D.Lgs n. 32/1998, la specifica classificazione urbanistica di cui al precedente capoverso, può essere assegnata, a richiesta delle parti interessate, alle aree di insistenza degli impianti esistenti, **(con esclusione degli impianti ubicati all'interno delle localizzazioni precluse)** a condizione che vengano rispettate le norme di settore, le norme del presente regolamento, anche ai fini delle cubature realizzabili conformemente agli indici stabiliti al precedente punto V.1.

Gli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti **ubicati nell'ambito delle localizzazioni precluse**, ai sensi del precedente paragrafo IV.1, possono procedere alla esecuzione dei soli lavori di adeguamento funzionale, **consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari**, nel rispetto della presente normativa in materia di distacchi e delle altre norme di settore.

Le modifiche alla consistenza petrolifera degli impianti esistenti, come specificate nell'art. 6 della L.R. n. 8/2001 e ss.mm.ii., la ristrutturazione petrolifera degli impianti esistenti e l'ammodernamento strutturale senza aumento di cubatura, trattandosi di mero adeguamento

tecnico-funzionale, non configurano “nuovo impianto”, ai sensi del presente regolamento e la relativa comunicazione prevista dall’art. 14 ter della stessa legge regionale deve essere trasmessa, oltre che al competente SUAP, anche all’Ufficio competente per il rilascio dei titoli abilitativi di attività edilizia, quando previsto, per le opere da realizzare, dalla vigente normativa edilizia.

Gli impianti per la distribuzione dei carburanti oggetto di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione saranno sottoposti a visita di collaudo ai sensi dell’art. 22 della Legge Regione Lazio n.8/2001 e ss.mm.ii.

#### **V.4 Dimensioni della Superficie fondiaria e distanze minime**

La Superficie fondiaria (SF) minima è stabilita in mq. 500 per gli impianti ricadenti nella delimitazione del centro abitato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in mq. 1.000 per quelli ubicati su aree esterne al centro abitato. La Superficie fondiaria (SF) massima è stabilita in 20.000 mq.

**Non sono stabilite distanze minime tra i diversi impianti per la distribuzione di carburanti liquidi e gassosi, come stabilito dalle sopravvenute e prevalenti disposizioni introdotte dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 83-bis comma 17.**

La distanza minima degli impianti per la distribuzione di carburanti liquidi da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico esistenti, non di pertinenza dell’impianto, è di mt 30; nel caso di edifici scolastici, case di cura e ospedali, tale distanza è aumentata a mt. 100.

La distanza è calcolata dalle colonnine di erogazione dei carburanti contenenti benzene.

Restano ferme le ulteriori distanze di sicurezza interne ed esterne previste per gli impianti di G.P.L. e per quelli di Metano dalla specifica normativa antincendio.

Qualora l’area edificabile sia destinata a edifici scolastici, case di cura e ospedali, va osservata la distanza minima di mt. 100, calcolata dal confine dell’area stessa.

Non si procede all’applicazione delle distanze sopra illustrate dagli edifici esistenti o previsti, nel caso di rilocalizzazione di impianti coinvolti in programmi pubblici di riqualificazione urbana (accordo di programma, riqualificazione viaria, ecc.) e/o di realizzazione di opere pubbliche, per i quali venga prevista come necessaria la loro ottimizzazione, oppure nel caso di nuovi

impianti già previsti all'entrata in vigore del presente Piano in Piani particolareggiati, accordi di programma o strumenti equivalenti di pianificazione particolareggiata definita.

## **VI - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI:**

Le domande di autorizzazione per l'installazione ed esercizio di un nuovo impianto stradale di rifornimento energetico per autotrazione, redatte in bollo, devono essere presentate presso lo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 32/98 e della Legge Regionale n. 8/2001 art. 3bis e successive modificazioni ed integrazioni, previo pagamento dei vigenti diritti di istruttoria.

Il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla legge Regionale n. 8/2001 e del presente regolamento, fa capo al suddetto sportello unico. La domanda dà luogo all'avvio del Procedimento Unico di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 447/98 e succ. mod. e integrazioni.

L'intervento di localizzazione di un nuovo impianto, comporta l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:

- 1. Permesso di Costruire – ex art. 10 DPR n. 380/2001*
- 2. Nulla Osta Agenzia delle Dogane – Ufficio di Frosinone*
- 3. Nulla Osta Comando Provinciale VV.FF. di Frosinone – Sicurezza antincendio – D.M. 16.02.82*
- 4. Nulla Osta Regione Lazio – ex Genio Civile di Frosinone – art. 94 DPR n. 380/2001*
- 5. Nulla Osta ASL – Insediamento nuovi Impianti Produttivi*
- 6. Nulla Osta ARPA – Impianti ex D.M. n. 37/2008*
- 7. Nulla Osta Amm.ne Prov.le – scarichi reflui – D.Lgs. 152/2006;*
- 8. Nulla Osta Ente preposto alla tutela della strada (Astral – Amm.ne Prov.le – Comune)*
- 9. Nulla Osta Vincoli Esistenti (ambientale – idrogeologico - archeologico ecc.)*
- 10. Nulla Osta eventualmente previsti da altri Enti/Uffici preposti.*

Le richieste di localizzazione di nuovi impianti, **dovranno pertanto essere corredate di documenti ed elaborati tecnici, in numero di copie adeguato, necessari all'ottenimento dei citati pareri/nulla Osta.**

La Struttura Unica dovrà richiedere alle Amministrazioni competenti, di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzi detti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, **così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del Provvedimento Conclusivo del Procedimento unico.**

Quest'ultimo dovrà contenere copia delle determinazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

**Le domande dovranno contenere i seguenti documenti ed elaborati tecnici :**

1. Documentazione dalla quale risulti che il richiedente ha la piena disponibilità dell'area prescelta per la nuova realizzazione secondo le previsioni di legge, in data antecedente alla presentazione della domanda. E' ammessa la presentazione di dichiarazione da parte del proprietario delle aree prescelte, che attesti l'impegno di cedere l'area stessa al richiedente, qualora la domanda ottenga esito favorevole.

2. Autocertificazione analitica con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio". Nell'autocertificazione dovrà essere attestato, altresì, che l'iniziativa rispetta le norme vigenti in materia di impianti per la distribuzione di carburanti e nelle materie oggetto della perizia giurata;

3. Perizia giurata redatta da un professionista abilitato, competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione Lazio ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui installare i nuovi impianti stabiliti dalla presente Deliberazione comunale;

In particolare, oltre a tutti gli elementi sopra indicati la perizia giurata dovrà, altresì, contenere:

- dichiarazione degli elementi identificativi urbanistici dell'area prescelta e della sua destinazione urbanistica secondo il vigente Piano Regolatore Generale ;
- dichiarazione sullo stato vincolistico del lotto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; In caso di dichiarazione di esistenza vincoli, la proposta è subordinata al rilascio del parere favorevole e/o nulla osta da parte di tutti gli Organi ed Enti preposti, per competenza, alla tutela degli stessi.
- dichiarazione del rispetto dei criteri previsti dalla Deliberazione comunale di approvazione del presente regolamento.
- Dichiarazione sul rispetto dei criteri di tutela ambientale indicati ai successivi punti del presente regolamento;

- Attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto carburanti ricada o meno nella delimitazione del centro abitato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 art. 4 "Delimitazione dei centri abitati";
- Qualora la nuova realizzazione riguardi la installazione anche del prodotto G.P.L. (gas di petrolio liquefatto per auto trazione) e/o del prodotto Metano (gas naturale per auto trazione) conformemente a quanto previsto nel successivo paragrafo "Promozione e sviluppo dei carburanti per auto trazione a basso impatto ambientale" dovrà essere dichiarato che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto risponde alle caratteristiche previste dalle normative di riferimento per il tipo di prodotto (D.P.R. 24.10.2003, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene al prodotto G.P.L.; D. M. 28.06.2002 - e successive modificazioni ed integrazioni - per il Metano);

4. Documentazione della eventuale strumentazione urbanistica particolareggiata in cui ricade l'intervento, sia approvata che adottata;

5. proposta progettuale preliminare ante e post operam, in scala adeguata, del nuovo Punto Vendita, inserito nel contesto contenente stralcio di PRG, stralcio aerofotogrammetrico e stralcio catastale aggiornato, ampliati alle aree circostanti con l'indicazione dei fabbricati esistenti e della loro destinazione, e completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, gli allineamenti stradali quotati, la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame. La tavola dovrà indicare lo stato dei luoghi con particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale che precede e successiva agli ingressi dell'impianto, l'eventuale sosta autorizzata, la presenza di fermate dei mezzi pubblici, degli impianti semaforici, l'esistenza di eventuali limiti di velocità esistenti, le distanze da eventuali manufatti (cabine ENEL, GAS, ACQUA, chioschi, ecc.), essenze cespugliose la cui presenza potrebbe diminuire la visibilità per le autovetture che impegnano l'ingresso o l'uscita dell'impianto, indicazione dei raggi di curvatura della strada nei punti caratteristici. I passi carrabili dell'impianto dovranno essere realizzati con angolo di 45° e privi di barriere architettoniche; il fronte dell'impianto dovrà consentire il traffico pedonale ed eventualmente ciclabile; dovrà essere rappresentata la segnaletica interna all'impianto.

Il tutto debitamente quotato. La proposta progettuale dovrà, altresì, essere illustrata nei suoi aspetti funzionali, architettonici e di progettazione ambientale; a tale ultimo fine dovranno essere previsti nel progetto, appositi elaborati relativi alla sistemazione a verde dell'impianto ed alla tipologia di alberature inserite nel contesto, così come previsto al successivo titolo VII, punto VII.3 "**Inserimento ambientale**", a cui si rinvia; negli stessi elaborati devono essere indicate la rete e gli impianti di smaltimento delle acque mete-oriche di piazzale, meteoriche di copertura e delle acque reflue;

6. relazione tecnica illustrativa della proposta del nuovo Punto Vendita completa delle indicazioni qualitative e quantitative dell'intervento proposto nonché del citato sistema di smaltimento delle acque meteoriche e reflue;

7. documentazione fotografica dell'area oggetto del nuovo Punto Vendita da diverse prospettive ed angolazioni.

8. qualora la nuova proposta preveda l'installazione anche del prodotto GPL e/o del metano conformemente a quanto previsto nel successivo paragrafo "Promozione e sviluppo dei carburanti per auto trazione a basso impatto ambientale" ovvero il solo prodotto GPL e/o metano, la progettazione e le relazioni tecnico descrittive devono essere conformate anche a quanto previsto dalle norme di sicurezza, rispettivamente, per gli impianti di distribuzione stradale di Gas di Petrolio Liquefatti (G.P.L.) per autotrazione (D.P.R. 24.10.2003, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ) e per gli impianti di gas naturale (Metano) per autotrazione (D.M. 28.06.2002 - e successive modificazioni ed integrazioni).

**Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell'ordine:**

- a) **La data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione tecnico progettuale necessaria per l'ottenimento dei necessari pareri;**
- b) **Le domande riguardanti la chiusura di un impianto attivo e funzionante, incompatibile ai sensi del precedente punto IV.2 e la riapertura dello stesso in altra zona compatibile;**
- c) **L'erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine ed il gasolio;**
- d) **La previsione di servizi integrativi l'autoveicolo e l'automobilista.**

Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, previa individuazione delle stesse, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

## **VII. TUTELA AMBIENTALE**

### **VII.1 Criteri per le proposte di localizzazione di nuovi impianti sul territorio comunale**

Le proposte dovranno essere presentate attraverso la elaborazione di uno specifico studio di inserimento ambientale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali dell'area (quote del terreno e salvaguardia degli assetti vegetazionali, ecc.), prevedendo misure di compensazione ed inserimento ambientale (messa a dimora di essenze arboree ed arbustive specifiche, scelta di materiali e finiture a ridotto impatto, ecc.).

Lo studio di inserimento ambientale, dovrà inoltre analizzare l'inserimento armonico ambientale dell'impianto, tenendo conto dei seguenti elementi:

## **VII.2 Inquinamento acustico**

La normativa vigente in materia di inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95 e Legge Regione Lazio 18/01) assegna ai Comuni specifici e rilevanti compiti di prevenzione. In tale ambito, per ogni nuova realizzazione e/o modifiche e ampliamenti di strutture preesistenti, il richiedente dovrà predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico ambientale che attesti, preventivamente, il possesso, dei requisiti acustici idonei al rispetto dei limiti acustici della zona. Tale valutazione previsionale, che dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, iscritto negli appositi Elenchi istituiti dalle Regioni, deve considerare tutte le sorgenti sonore inerenti l'attività, in applicazione della vigente normativa in materia.

A monte degli specifici obblighi prescritti in materia ai titolari delle attività di cui trattasi, dovranno essere garantite le distanze, delle sorgenti sonore da aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc..

Qualora il progetto preveda la realizzazione, il potenziamento o l'ampliamento di impianto di lavaggio auto con o senza self-service, l'esercizio dell'impianto di lavaggio dovrà essere espletato all'interno di una fascia oraria entro il centro abitato (7 – 22); per espletare il servizio di lavaggio al di fuori del centro abitato l'orario come sopra definito, potrà essere derogato, mediante valutazione previsionale di impatto acustico ambientale per attività rumorose.

L'orario sopra indicato dovrà essere osservato anche dagli impianti di solo autolavaggio con o senza self-service, già esistenti o in corso di apertura alla data della presente deliberazione.

## **VII.3 Inserimento ambientale**

La progettazione degli impianti dovrà assicurare il corretto inserimento ambientale e paesaggistico attraverso la mitigazione degli impatti e la previsione di opere di compensazione ambientale.

Il progetto, sviluppato attraverso elaborati grafici e descrittivi, dovrà contenere il rilievo ante operam dell'area, corredato di documentazione fotografica, foto aerea, e rilievo vegetazionale, e da una proposta di sistemazione del verde avente una densità arborea (DA) non inferiore a 40 individui/ha e densità arbustiva (DAR) non inferiore a 80 individui/ha, che garantisca la creazione di una fascia perimetrale di adeguato spessore con funzione primaria di mitigazione degli impatti visivi ed assolva inoltre funzione di barriera acustica e filtro per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto.

La scelta delle essenze da piantumare (che dovranno essere di "pronto effetto") dovrà avvenire tra le specie autoctone appartenenti all'orizzonte fitoclimatico del luogo (nel progetto dovrà essere indicato la specie, la dimensione, la quantità, il posizionamento o il sesto d'impianto delle essenze, tenendo conto della presenza di strutture edilizie, per garantire il corretto sviluppo degli apparati radicali, e della distanza tra i fusti in considerazione delle dimensioni assunte dagli esemplari adulti).

Dovranno essere salvaguardate le alberature autoctone esistenti di particolare pregio. Nelle zone di particolare pregio ambientale, dovranno altresì essere adottati per gli edifici di servizio, tipi architettonici tali da inserirsi nel tessuto urbano, eventualmente realizzati con materiali di finitura tipici del luogo, secondo le indicazioni eventualmente fornite dal P.T.P.R.

Le superfici a parcheggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la permeabilità dei suoli.

#### **VII.4 Inquinamento luminoso**

Gli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a carattere pubblicitario, dovranno essere progettati nel rispetto delle norme di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso di cui alla Legge Regionale n. 23/2000 e al Regolamento Regionale n. 8/2005 e loro m. e i.

#### **VII.5 Impatto sanitario**

Trattandosi di industria insalubre di seconda classe, ai sensi del D.M. del 5.09.1994, è necessario il rilascio dell'autorizzazione sanitaria propedeutica all'esercizio del medesimo impianto, la cui rispondenza dovrà essere verificata anche in fase istruttoria, acquisendo lo specifico nulla osta della Azienda ASL .

#### **VII.6 Misure di efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili**

Potranno essere adottate soluzioni che privilegino l'uso di fonti rinnovabili di energia mediante l'installazione dei c.d. "Tetti fotovoltaici" e del c.d. "Solare termico" per la produzione rispettivamente di energia elettrica e di acqua calda sanitaria, e sistemi di recupero e risparmio delle risorse idriche.

Ulteriori elementi qualificanti sono costituiti dall'utilizzo di materiali e tecnologie nell'involucro edilizio in grado di limitare le dispersioni termiche, nonché dall'utilizzo di dispositivi di illuminazione ad alta efficienza, sia all'interno che negli spazi esterni.

**In tali casi, è riconosciuto un incremento dell'indice di edificabilità, ai sensi del precedente paragrafo V.2 "Classificazione urbanistica e indici di edificabilità".**

### **VII.7 Applicabilità delle procedure di VIA**

Gli impianti di distribuzione di carburanti, non sono soggetti alle procedure di verifica di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, qualora i parcheggi previsti siano quelli pertinenziali alla cubatura realizzata e quando non siano superiori ai 100 posti auto.

Qualora il numero di parcheggi proposti sia superiore al numero risultante dagli standard urbanistici la schermatura a verde dovrà essere adeguatamente proporzionata, onde garantire il migliore inserimento ambientale dell'impianto.

## **VIII. PROMOZIONE DEI CARBURANTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere lo sviluppo dei carburanti per auto trazione a basso impatto ambientale, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'Ambiente, quali ad esempio il G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatto) ed il Metano (Gas Naturale per auto trazione), per mezzo di programmi di riconversione dei veicoli, lo sviluppo della rete di distribuzione e specifiche campagne di promozione ed informazione con il concorso dei Ministeri competenti.

Le domande di autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti potranno prevedere anche la erogazione del G.P.L. e del Metano, laddove, naturalmente, sussistano le condizioni oggettive per la loro realizzazione ed inerenti i profili di sicurezza, le distanze di rispetto interne ed esterne di sicurezza previste dalle normative del settore (per il G.P.L. D.P.R. 24 ottobre

2003, n.340 e ss.mm.ii. e per il Metano D.M. 28 giugno 2002 e ss.mm.ii.) nonché le distanze minime tra impianti previste dalla vigente normativa.

**In tali casi, è riconosciuto un incremento dell'indice di edificabilità, ai sensi del precedente paragrafo V.2 "Classificazione urbanistica e indici di edificabilità".**

Quanto sopra nello spirito che l'Amministrazione Comunale persegue di promozione e sviluppo di tali tipologie di carburanti ecologici, che rendono auspicabile e preferibile, laddove oggettivamente, economicamente e/o tecnicamente realizzabile, la dotazione anche dei prodotti GPL e Metano nei nuovi punti vendita di carburanti tradizionali.

I suesposti criteri restano validi anche in caso di richieste di ammodernamento di impianti esistenti, che non versano in condizioni di incompatibilità.

## **IX. CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI RIFORNIMENTO ENERGETICO**

I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all'erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.

Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotto, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative, di pubblici esercizi, di attività ricettive.

Possono essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service, ai quali non si applicano gli indici di edificabilità previsti all'articolo 11 bis. dalla L.R. n. 8/2001, come individuati al precedente paragrafo V.

Ai fini del processo di razionalizzazione e riorganizzazione territoriale della distribuzione, gli impianti per la distribuzione dei carburanti tradizionali liquidi e gassosi di nuova realizzazione sono classificati in quattro tipologie: A, B, C e D.

## **Tipologia A**

Caratteristiche :

4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto  
self-service  
punto erogazione controllo aria e acqua  
punto lubrificazione  
disoleatore  
serbatoio di stoccaggio degli oli esausti  
pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento  
locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo  
predisposizione per punto telefonico pubblico  
**superficie minima dell'area mq. 500 con fronte strada minimo di m. 30.**

Può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria o previsti in sede di programmazione di P.P. o strumenti equivalenti e di accordo di programma. Gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno, e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche e/o da impianti semaforici.

## **Tipologia B**

Caratteristiche :

4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto  
self-service  
punto erogazione controllo aria e acqua  
serbatoio di stoccaggio degli oli esausti  
shop oil  
pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo locale per i servizi igienici d'uso pubblico punto telefonico pubblico effettivo  
almeno una attività di servizio all'automobile e mezzi a due ruote (officina leggera, elettrauto, gommista, ecc.)  
almeno una attività di servizio all'utenza (informazioni sulla mobilità e trasporti, informazioni turistiche, fax, fotocopia, ecc.)  
almeno una attività di servizio alla persona (bar e punto di ristoro, rivendita giornali, riviste, tabacchi, ecc, o attività commerciale prodotti non oil di sup. minima di 50 mq. di superficie lorda, nel rispetto della disciplina vigente di ogni specifico settore ed in particolare per quella riguardante l'attività dei pubblici esercizi – Legge 287/1991 e L.R. 21/2006  
**superficie minima dell'area mq. 2000 con fronte strada minimo di m. 30.**

Può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria o previsti in sede di programmazione di P.P. o strumenti equivalenti e di accordo di programma. Gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una

larghezza minima di 10 metri ciascuno e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche e/o da impianti semaforici

### **Tipologia C**

Caratteristiche minime:

- 4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto self-service
- punto erogazione controllo aria e acqua
- lavaggio auto
- serbatoio di stoccaggio degli oli esausti
- shop oil
- self-service prepagamento
- pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento
- locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo
- locale per i servizi igienici d'uso pubblico
- punto telefonico pubblico effettivo
- almeno una attività di servizio all'automobile e mezzi a due ruote (officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio per autovetture self-service ecc.)
- almeno una attività di servizio all'utenza (informazioni sulla mobilità e trasporti, informazioni turistiche, fax, fotocopia, ecc.)
- almeno una attività di servizio alla persona (bar e punto di ristoro, rivendita giornali, riviste, tabacchi, ecc, o attività commerciale prodotti non oil di sup. minima di 50 mq. di superficie lorda, nel rispetto della disciplina vigente di ogni specifico settore ed in particolare per quella riguardante l'attività dei pubblici esercizi – Legge 287/1991 e L.R. n. 21/2006;
- aree attrezzate per l'utenza

**superficie minima dell'area mq. 3000 con fronte strada minimo di m. 40.**

Può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria o previsti in sede di programmazione di P.P. o strumenti equivalenti e di accordo di programma.

gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche e/o da impianti semaforici.

### **Tipologia D (nuovi impianti di solo G.P.L. e/o Metano auto trazione)**

Ferma restando la osservanza delle condizioni oggettive inerenti i profili della sicurezza e delle distanze di rispetto previste dalle normative del settore (D.P.R. 24.10.2003, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni per il G.P.L. e D. M. 28.06.2002 - e successive modificazioni ed integrazioni per il Metano), i nuovi impianti per la distribuzione di solo G.P.L. e/o Metano auto trazione devono rispettare le seguenti caratteristiche minime:

1 colonnina a doppia erogazione  
punto erogazione controllo aria e acqua  
punto lubrificazione  
disoleatore  
serbatoio di stoccaggio degli oli esausti  
pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento  
locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo  
locale per i servizi igienici d'uso pubblico  
predisposizione per punto telefonico pubblico  
**superficie minima dell'area mq. 1000 con fronte strada minimo di m. 30.**

Può essere derogata sia la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria, sia quanto stabilito dalle norme precedenti per gli impianti, in base a quanto previsto in sede di programmazione di P.P. o strumenti equivalenti e di accordo di programma. Gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno, e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche e/o da impianti semaforici

|   |
|---|
| <p><b>X. CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PRIVATE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO .</b></p> |
|---|

L'autorizzazione per i nuovi impianti per la distribuzione di carburanti **ad uso privato, per l'esclusivo rifornimento degli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi** titolare dell'autorizzazione stessa, categoria della quale fanno parte, ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2001, "tutte le strutture fisse e/o mobili senza limite di capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio", è normata dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, 26 comma 4 bis e 27 comma 2 ter, della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 come modificata ed integrata con L.R. n. 35/2003.

Essa è soggetta alle medesime condizioni ed al rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione di carburante ad uso di autotrazione, ad eccezione delle norme previste dagli articoli 8 ("Superficie minima occorrente"), e art. 3 ("Incompatibilità") del Cap II, ed, in generale, ai "Criteri generali per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di servizio e delle turnazioni" della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss. mm.

Considerato, altresì, che l'art. 26, 4 bis della citata Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss. mm., stabilisce che gli impianti interni ad uso privato non siano soggetti ai Piani Comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, e preso atto della particolarità di alcune specifiche tipologie di impianti costituiti da "contenitori-distributori rimovibili" (di cui al Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Attività Produttive, 12 settembre 2003), si indicano, di seguito, i criteri e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale.

Le domande di autorizzazione per l'installazione ed esercizio di nuovi impianti carburanti per l'esclusivo rifornimento degli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi ad uso privato, devono essere presentate presso lo sportello Unico per le Attività produttive, previo pagamento dei vigenti diritti di istruttoria, e dovranno contenere i seguenti documenti ed elaborati tecnici:

1. autocertificazione analitica con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante la qualità di "impresa produttiva di beni e servizi" ed, altresì, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e della L.R. n. 33/99.

Nell'autocertificazione citata l'interessato dovrà, altresì, dichiarare:

- di essere in possesso delle autorizzazioni e/o concessioni e/o licenze legittimanti l'esercizio dell'impresa proprietaria dei mezzi al cui rifornimento è destinato l'impianto carburanti, indicando gli estremi di tali provvedimenti. In particolare, dovranno essere forniti i titoli abilitativi edilizi legittimanti il complesso all'interno del quale verrà collocato l'impianto carburanti e copia del relativo elaborato pro-gettuale approvato;
- l'elenco degli automezzi di proprietà dell'impresa che utilizzeranno l'impianto. A tal fine dovranno essere allegate le fotocopie dei libretti di circolazione e/o dei documenti di omologazione per i mezzi sprovvisti di targa.

2. atto dal quale risulti che il richiedente ha la piena disponibilità dell'area ove intende installare l'impianto carburanti ad uso privato;

3. perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione. In particolare, la perizia giurata dovrà, altresì, contenere:

- dichiarazione degli elementi identificativi urbanistici dell'area prescelta;

- dichiarazione di inesistenza vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- dichiarazione di inesistenza di altri vincoli di alcun tipo e natura;
- dichiarazione del rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato al D.M.I. 12 settembre 2003 (solo per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori rimovibili di capacità geometrica non superiore a mc. 9).

In caso di dichiarazione di esistenza vincoli, la proposta è subordinata al rilascio del parere favorevole e/o nulla osta da parte di tutti gli Organi ed Enti preposti, per competenza, all'espressione degli stessi.

4. documentazione della eventuale strumentazione urbanistica particolareggiata in cui ricade l'intervento, sia approvata che adottata;

5. proposta progettuale in scala adeguata dell'impianto, inserito nel contesto contenente stralcio di PRG, stralcio aerofotogrammetrico e stralcio catastale, compresi i fabbricati esistenti con le relative altezze e distacchi e l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area e verso l'ingresso all'area stessa, nonché la distanza dagli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli.

La proposta progettuale dovrà, altresì, essere illustrata nei suoi aspetti funzionali, architettonici e di progettazione ambientale; a tale ultimo fine dovrà essere prevista nel progetto, una apposita legenda illustrativa della tipologia di alberature esistenti nel contesto e di quelle previste quale sistemazione a verde dell'impianto. Negli stessi elaborati dovranno essere indicate la rete e gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, meteoriche di copertura e delle acque reflue.

6. documentazione fotografica dell'area oggetto della richiesta di installazione dell'impianto ad uso privato da diverse prospettive ed angolazioni.

Le colonnine di erogazione di carburanti contenenti benzene dovranno osservare le distanze minime di almeno 30 metri da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico, ovvero di 100 metri da edifici scolastici, case di cura e ospedali esterni al complesso dell'impresa all'interno del quale viene collocato l'impianto stesso, mentre da tutti gli edifici interni funzionali e connessi all'impresa medesima, dovranno essere rispettate le vigenti norme di prevenzione e sicurezza antincendio, ed, in particolare, per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori rimovibili di capacità geometrica non superiore a mc. 9, dovranno essere osservate le norme tecniche previste dall'allegato al D.M.I. 12 settembre 2003.

Il richiedente dovrà predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico ambientale che attesti, preventivamente, il possesso, dei requisiti acustici idonei al rispetto dei limiti acustici della zona previsti. Tale valutazione previsionale, che dovrà essere redatta da un tecnico competente in

acustica, iscritto negli appositi Elenchi istituiti dalle Regioni, deve considerare tutte le sorgenti sonore inerenti l'attività e fornire tutti gli elementi tecnico-amministrativi richiesti, in applicazione della vigente normativa in materia.

Il carburante dovrà essere erogato solo ed esclusivamente agli automezzi intestati all'impresa richiedente, i distributori non dovranno recare il prezzo di vendita al pubblico e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

In ogni caso è escluso che la localizzazione di tale tipologia di impianti costituisca un mero adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e non si applicano gli indici di edificabilità previsti dal Capo II, comma 5 del presente regolamento. La perdurante vigenza dell'impresa produttiva di beni e servizi è vincolante ai fini della permanenza e della titolarità dell'impianto interno ad uso privato.

## **XII - NORME TRANSITORIE**

Tutti i pareri degli Enti e/o Uffici preposti al rilascio dei singoli nulla osta e/o pareri sono vincolanti al fine del rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di rifornimento energetico per autotrazione.

Si considera acquisito l'assenso dell'Ufficio interno all'Amministrazione comunale che non faccia pervenire al SUAP il nulla osta e/o parere, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta e non siano state manifestate motivate esigenze istruttorie e/o di proroga.

Costituisce motivo di decadenza dell'atto autorizzativo, salvo le ulteriori sanzioni di legge, la realizzazione e/o l'esercizio dell'impianto in difformità di quanto stabilito con il provvedimento di autorizzazione o di concessione o verbale di collaudo.

**Le richieste già presentate alla data di adozione del presente piano, in corso di istruttoria e per le quali non sono state ancora ottenute le principali determinazioni favorevoli da parte delle Amministrazioni competenti previste dal precedente paragrafo VI, necessarie per il rilascio del Provvedimento Conclusivo del Procedimento unico, devono essere adeguate alle disposizioni del presente Piano.**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

### **Applicabilità incrementi indici volumetrici per :**

**Fatti salvi i limiti volumetrici massimi stabiliti dalle norme regionali, gli indici di cui al punto 1 sono incrementabili fino al limite massimo del 50%, l'indice di cui al punto 2 fino all'IEF=0,10 mq/mq, l'indice di cui al punto 3 fino all'IEF=0,12 mq/mq, in ragione dei seguenti fattori tra loro cumulabili:**

**installazione di distributori di Gas Metano per autotrazione: +50%;**

**presenza distributori di GPL per autotrazione: + 50%;**

**realizzazione di parcheggi pubblici nel centro abitato, ad esclusione delle zone ZTL o pedonali: +10% per ogni decimo di SF riservata a parcheggi pubblici, previo parere favorevole del VII Di-partimento: i parcheggi sono calcolati al netto degli spazi di manovra e limitatamente agli stalli;**

**chiusura di un impianto attivo e funzionante, verificato ai sensi del D. Lgs. n. 32/98: +30%;**

**chiusura di un impianto attivo e funzionante, verificato ai sensi del D. Lgs. n. 32/98, ubicato nelle aree di cui al paragrafo 2) del presente titolo o che non rispetti le distanze di cui al successivo paragrafo 7): +50%;**

**fatti salvi i parametri indicati dalle norme del Regolamento edilizio comunale relative al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili di energia l'adozione di misure e impianti di risparmio energetico: +10%, ove si assicuri almeno il 50% del fabbisogno energetico con fonti di energia rinnovabile; +20% (non cumulabile con il precedente +10%), ove si assicuri almeno l'80% del fabbisogno energetico con fonti di energia rinnovabile.**

**Nel computo del fabbisogno energetico non deve essere calcolato l'apporto energetico richiesto dai sistemi di pompaggio e/o compressione dei carburanti;**

**installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: + 15% per ogni colonnina a doppia erogazione e relativa postazione di stallo per la ricarica;**

**installazione di distributori di biocarburanti / biocombustibili (oli vegetali ed alcoli vegetali) in purezza: +15%.**